



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione 38/2015

MODALITA' PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI PER EFFETTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2014/746/UE

Approvata per procedura scritta il 26 novembre 2015,

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e smi, recante *“Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”*, ed in particolare:

l'articolo 21, paragrafo 4 secondo cui “Nei casi di cui all'articolo 20, commi 2, 3 e 4 o in caso di revisione dell'elenco dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato comunica alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto ivi stabilito, comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui sopra, il citato Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni”;

VISTO il Decreto n.16 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 febbraio 2015 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e dal Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, d'ora in poi *“la direttiva 2003/87/CE”*

VISTA la decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e, in particolare, l'art. 16 recante *“Modifiche dell'esposizione alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”*;

VISTA la decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n. 2013/448/UE relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a

effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la decisione della Commissione del 27 ottobre 2014 n. 2014/746/UE che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019.

VISTO il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 13/10/2015 e

CONSIDERATA l'urgenza di adottare un provvedimento che permetta la revisione delle assegnazioni in modo da renderle coerenti con l'elenco aggiornato dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 ai sensi dell'Art. 16 della Decisione della Commissione 2011/278/UE.

DELIBERA

Articolo 1

1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'art. 16 della Decisione della Commissione 2011/278/UE:
 - a) I gestori degli impianti appartenenti ai settori che, per effetto della Decisione della Commissione 2014/746/UE, non sono più ricompresi nell'elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio inviano le informazioni necessarie per la determinazione del quantitativo annuo totale di quote rivisto;
 - b) Sono tenuti all'obbligo di comunicazione di cui alla lettera a) anche i gestori degli impianti appartenenti ai settori che, per effetto della Decisione della Commissione 2014/746/UE, sono inclusi per la prima volta nell'elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
2. L'invio delle informazioni è effettuato entro il 20 dicembre 2015 secondo le modalità e la modulistica riportata nella relativa sezione del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it).

Avv. Maurizio Perrone

IL PRESIDENTE



